

Codice A1305A

D.D. 18 luglio 2019, n. 300

**Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del Servizio di "Azione di sistema e di accompagnamento collegata all'attività formativa in apprendistato".
Dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva ed approvazione schema contratto.**

Premesso che:

- con determinazione del Dirigente del Settore Contratti, Persone Giuridiche, Espropri ed Usi Civici n. 61 dell'11.3.2019 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva, in via di urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., del servizio di "Azione di sistema e di accompagnamento collegata all'attività formativa in apprendistato", all'A.T.I. IS-LM S.r.l. - NOVITER S.r.l., corrente in Torino, Piazza Carlo Felice, 18, per l'importo di € 461.633,82, oltre I.V.A. del 22% pari ad € 101.559,44 e così per complessivi € 563.193,26 o.f.i.;
- dato atto che l'Amministrazione ha completato le verifiche circa il possesso dei requisiti, dichiarati in sede di offerta ex artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/16 s.m.i. presso A.N.A.C. sul sistema AVCPASS, in capo all'aggiudicatario e che le medesime sono risultate regolari;
- ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di dichiarare efficace l'aggiudicazione definitiva servizio di "Azione di sistema e di accompagnamento collegata all'attività formativa in apprendistato", ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- ritenuto di procedere alla stipulazione del relativo contratto mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., secondo lo schema allegato alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale;
- dato atto che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021, approvato con D.G.R. n. 1-8910 del 16.5.2019, prevede che "a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo aggiornamento P.T.P.C sono pertanto sottoposte tanto alla sottoscrizione da parte del funzionario istruttore quanto al visto del Direttore competente le seguenti tipologie di provvedimenti dirigenziali:
 - tutti i provvedimenti amministrativi riconducibili all'Area di rischio "B" affidamento di lavori, servizi e forniture" (cfr. All. 2 al P.N.A.); sono compresi in tale Area i procedimenti in materia di:"
.....omissis.....
Definizione dell'oggetto dell'affidamento
 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
.....omissis.....
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, artt. 4 – 6 dell'Allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;
- Visto il D.Lgs. 50/16 s.m.i.;

- Viste le Linee guida in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori, forniture e servizi, approvate con D.G.R. n. 13-3370 del 30.5.2016;

- Vista la L. 23/2014;

- Visto il D.Lgs. 118/2011;

visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

- Vista la L. 190/2012 nonché il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021, approvato con D.G.R. n. 1-8910 del 16.5.2019;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

- Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001;

- Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008;

in conformità con gli indirizzi ed i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla determinazione n. 61 del 11.3.2019

D E T E R M I N A

- di dare atto che, con determinazione del Dirigente del Settore Contratti, Persone Giuridiche, Espropri ed Usi Civici n. n. 61 dell'11.3.2019 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva, in via di urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., del servizio di "Azione di sistema e di accompagnamento collegata all'attività formativa in apprendistato", all'A.T.I. IS-LM S.r.l. - NOVITER S.r.l., corrente in Torino, Piazza Carlo Felice, 18, per l'importo di € 461.633,82, oltre I.V.A. del 22% pari ad € 101.559,44 e così per complessivi € 563.193,26 o.f.i.;

- di dichiarare efficace l'aggiudicazione definitiva servizio di "Azione di sistema e di accompagnamento collegata all'attività formativa in apprendistato", ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

- di procedere alla stipulazione del relativo contratto mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., secondo lo schema allegato alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale;

- di demandare ai competenti Uffici Amministrativi l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza;

- di attestare la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, artt. 4 – 6 dell'Allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sulla sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SETTORE
(Dott. Marco PILETTA)**

GL/LR

VISTO DI CONTROLLO
Ai sensi del P.T.P.C. 2019-2021 – SEZ. 8.2.3
IL DIRETTORE REGIONALE
AFFARI ISTITUZIONALI ED AVVOCATURA
Dr. Paolo FRASCISCO

REP. N.

REGIONE PIEMONTE

SERVIZIO DI AZIONE DI SISTEMA E DI ACCOMPAGNAMENTO
COLLEGATA ALL'ATTIVITA' FORMATIVA IN APPRENDISTATO.
CIG: 765673164D

TRA:

la Regione Piemonte, (C.F. 80087670016),
rappresentata dal Dott. Gianfranco BORDONE,
(omissis), domiciliato ai fini del presente atto
presso la sede regionale di Torino, Via Magenta 12,
nella sua qualità di Responsabile della Direzione
regionale Coesione Sociale, di seguito, per
brevità, anche indicato come "la Committente"

E

- la IS-LM S.r.l. con sede in Torino, Piazza Carlo
Felice n. 18, (C.F. 10413150011), nella persona del
Sig. GOTTI Eugenio, (omissis), in qualità di Legale
Rappresentante e Amministratore Unico della
Società, ai fini del presente atto, domiciliato per
l'incarico presso la sede della Società, a quanto
infra autorizzato in forza di procura conferita in
data 29.3.2019 mediante atto a rogito notaio Ines
RAGOZZINO, iscritto presso il Collegio Notarile dei
Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, la quale
interviene nel presente contratto, in proprio e

quale Capogruppo Mandataria del raggruppamento temporaneo costituito con:

- NOVITER S.R.L., con sede legale in Curno (BG) - Via Bergamo 25 (C.F. 03551620168);

di seguito denominato "l'Appaltatore", le quali Parti intervengono nel presente contratto.

PREMESSO CHE:

- con determinazione a contrarre n. 1166 del 18.10.2018 è stato approvato il progetto di servizio ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15, del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento di un servizio riguardante la realizzazione di un'"Azione di sistema e di accompagnamento collegata all'attività formativa in apprendistato", mediante aggiudicazione secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, del D.Lgs. n. 50/2016: importo a base di gara: € 768.046,72 oltre I.V.A e oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0,00, di cui € 614.446,72 per il servizio principale ed € 153.600,00 per eventuale proroga tecnica ai sensi dell'art. 106 comma 11 per il tempo necessario all'individuazione di nuovo contraente e per massimo 12 mesi.

- con Determinazione dirigenziale il Settore

Contratti, Persone Giuridiche, Espropri e Usi civici n. 348 del 7.11.2018, ha approvato gli atti di gara;

- nei termini prescritti dagli atti di gara è pervenuta una sola offerta;

- il giorno 9.1.2019, in seduta pubblica, è stato aperto il plico ed è stata esaminata la documentazione amministrativa presentata dall'Operatore Economico concorrente;

- nella seduta del 15.2.2019, di cui al verbale 12/19, si è proceduto all'apertura dell'offerta tecnica e nella seduta del 19.2.2019, di cui a verbale n. 17/19, si è proceduto all'apertura dell'offerta economica ed è risultata aggiudicataria provvisoria l'A.T.I. IS-LM S.r.l. - NOVITER S.r.l.;

- con successiva Determinazione Dirigenziale n. 61 del 11.3.2019 il Settore Contratti, Espropri e Usi civici, ha proceduto ad aggiudicare in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, all'A.T.I. IS-LM S.r.l. - NOVITER S.r.l., con sede in Torino - Piazza Carlo Felice n. 18, la quale ha esposto un ribasso percentuale del 24,87% sull'importo a base di gara, determinando l'importo contrattuale in € 461.633,82, oltre

I.V.A.;

- con Determinazione Dirigenziale n. del
..... è stata disposta l'efficacia
dell'aggiudicazione del servizio in argomento, a
seguito delle verifiche in capo all'Appaltatore
della sussistenza dei requisiti ex lege previsti;
Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto
segue:

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - PREMESSE

1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente contratto e l'Appaltatore
dichiara di conoscerle e accettarle.

1.2. Le indicazioni contenute nelle rubriche degli
articoli, nonché la sua ripartizione in articoli e
paragrafi dovranno essere intesi quali riferimenti
di mera convenienza e non potranno, in alcun modo,
essere utilizzati ai fini dell'interpretazione del
presente contratto.

ART. 2 - PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1. La Committente, affida all'Appaltatore, che
accetta, l'esecuzione del servizio riguardante la
realizzazione di un'"Azione di sistema e di
accompagnamento collegata all'attività formativa in

apprendistato" che dovrà essere eseguito puntualmente e con la massima cura secondo quanto indicato nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale, punto e) del progetto di servizio predisposto ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15, del D.Lgs. n. 50/2016 e approvato con D.D. n. 1166 del 18.10.2018, e nell'offerta tecnico-economica presentata, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati.

2.2. L'Appaltatore dovrà assicurare in totale l'erogazione di almeno 1.560 giornate/persona.

ART.3 - IMPORTO CONTRATTUALE

3.1. L'importo del presente Contratto è di € 461.633,82 al netto dell'IVA.

3.2. L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00, trattandosi di servizio intellettuale.

3.3. L'importo sopra indicato è comprensivo di tutti i costi necessari per l'espletamento del servizio.

3.4. Il presente Contratto potrà essere modificato ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del

D.Lgs. 50/2016 al fine di potenziare il servizio oggetto di affidamento, acquisendo ulteriori giornate/persona fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, da svolgersi agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto sottoscritto. Le giornate/persona aggiuntive dovranno essere destinate ad ampliare e/o potenziare il numero di azioni previste in sede di offerta.

3.5. La Committente si riserva altresì di attivare l'opzione di proroga di cui all'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e comunque per massimo 12 mesi ed € 153.600,00 oltre IVA. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

4.1. Il Contratto ha durata di 48 mesi decorrenti dal 1/4/2019.

4.2. La Committente ha richiesto l'esecuzione anticipata del contratto in pendenza di formale

sottoscrizione, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

ART. 5 - GRUPPO DI LAVORO

5.1. Il gruppo di lavoro è composto dagli esperti indicati dall'Appaltatore nell'offerta tecnica prodotta in sede di gara, la quale ancorchè non materialmente allegata al presente contratto ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il gruppo di lavoro non potrà essere modificato, né nel numero complessivo dei componenti, né nella persona dei singoli componenti, senza il preventivo assenso della Committente. A tale scopo l'Appaltatore dovrà formulare specifica e motivata richiesta indicando i nominativi e i curriculum vitae dei componenti proposti in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta. La sostituzione è ammessa solo se i sostituti proposti presentano un curriculum vitae analogo o più qualificato rispetto a quello delle persone sostituite. La sostituzione o variazione del gruppo di lavoro senza assenso della Committente è causa di risoluzione del contratto.

5.2. L'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, si

impegna ad osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti e, in generale, si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, con contratti di qualsivoglia natura.

5.3. L'Appaltatore assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del presente Contratto.

Art. 6 - DIVIETI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

6.1. L'Appaltatore, per tutta la durata del contratto, non potrà essere beneficiario dei contributi ex art. 12 della Legge 241/1990 concessi dalla Regione Piemonte o dalla Città metropolitana di Torino per la realizzazione di attività formative in apprendistato.

6.2. L'Appaltatore dovrà relazionare al Direttore

dell'Esecuzione del Contratto (DEC) e al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) rispetto all'andamento delle attività (descrizione delle attività svolte e indicazione delle giornate/persona erogate, suddivise per ciascuno dei ruoli previsti). Il format per la presentazione delle relazioni di stato avanzamento dovrà essere concordato con la Committente.

6.3. In adempimento di quanto previsto all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 l'Appaltatore non può concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e attribuire incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Committente, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

6.4. L'Appaltatore è tenuto al rispetto del Patto d'integrità degli appalti pubblici regionali, che regola i comportamenti della Committente e degli operatori economici nelle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione degli appalti, delle concessioni e degli altri contratti disciplinati dal D.Lgs. n. 50/2016; ai sensi dell'art. 5 del Patto suddetto, la violazione dello stesso da parte

dell'Appaltatore comporta la decadenza dell'affidamento e la risoluzione del contratto.

6.5. L'Appaltatore è tenuto, altresì, al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti di ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con D.G.R. n. 1-8910 del 16.5.2019. L'Appaltatore si impegna a far rispettare ai componenti del gruppo di lavoro il predetto Codice di comportamento, per quanto compatibile. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice suddetto comporta la decadenza dell'affidamento e la risoluzione del contratto, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità. Il Codice è reperibile nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito ufficiale della Regione Piemonte all'indirizzo web: <https://trasparenza.regione.piemonte.it/atti-generalis#codice>.

6.6. L'Appaltatore non potrà far uso, né direttamente né indirettamente, per proprio tornaconto o per quello di terzi, dei dati e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e ciò anche dopo la scadenza del contratto. A tal fine l'Appaltatore non potrà divulgare, comunicare o

diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l'espletamento delle attività.

Art. 7 - TRATTAMENTO DATI DA PARTE DELL'APPALTATORE

7.1. Il Direttore pro tempore della Direzione Coesione Sociale, in qualità di Delegato del Titolare (di seguito denominato "Delegato"), in applicazione della D.G.R. 1-6847 del 18/05/2017 e della D.G.R. 1-7574 del 28/09/2018, limitatamente alla realizzazione delle finalità del presente contratto nomina l'Appaltatore quale Responsabile esterno del trattamento (di seguito denominato "Responsabile"). Il rapporto di responsabilità di cui all'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR") è disciplinato dalle condizioni contrattuali e dalle istruzioni di seguito riportate.

7.2. L'attività affidata comporta per il Responsabile il trattamento dei dati personali necessari all'adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto; di tali dati è Titolare la Giunta Regionale. Il Responsabile deve procedere al trattamento secondo le istruzioni impartite dal Delegato per iscritto con il presente contratto.

7.3. Ogni trattamento dei dati, da effettuarsi

solamente in conformità alle finalità del servizio affidato, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione al presente contratto. Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato i dati personali oggetti del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge o sia prevista per altri fini (contabili, fiscali, ecc.). In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare al Delegato apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esista alcuna copia dei dati personali e delle informazioni del Titolare. Il Delegato si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione. La nomina a Responsabile avrà efficacia fintanto che il presente contratto avrà efficacia, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere. Qualora il rapporto tra le parti venisse meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo o i servizi del

Responsabile non fossero più erogati, anche le presenti disposizioni in materia di trattamento dei dati verranno automaticamente meno, senza bisogno di comunicazioni o revoche, e il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati del Titolare.

7.4. Nello svolgimento dell'incarico l'Appaltatore dovrà dare scrupolosa applicazione alle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 679/2016, in particolare:

1) adottare le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti con particolare riferimento a quanto specificato nell'articolo 32 del GDPR.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio (in termini di probabilità e gravità) di compromettere i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare

contro:

distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento;

2) individuare, verificare e, se del caso, aggiornare le persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;

3) vigilare, anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato, affinché gli incaricati al trattamento dei dati personali da parte dell'Appaltatore si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;

4) assistere il Delegato nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, nonché all'eventuale consultazione

preventiva dell'Autorità di Controllo di cui agli articoli 35 e 36 del GDPR;

5) se richiesto, assistere il Delegato con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli articoli da 13 a 22 del GDPR;

6) se richiesto, assistere il Delegato nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile;

7) comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati all'interno del proprio ente.

7.5. Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente il cambiamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità professionale manifestati al Delegato al momento dell'incarico conferito.

7.6. Il Responsabile garantisce che i dati saranno

custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del contratto. Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi cloud, ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

7.7. I dati oggetto di incarico dovranno essere trattati o comunque utilizzati dall'Appaltatore esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che derivano dal contratto.

Conseguentemente i dati non saranno:

utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse dall'esecuzione del contratto;

oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;

duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse del contratto.

7.8. Il Responsabile si impegna a redigere, nei

casi previsti dall'articolo 30, paragrafo 5, del GDPR, conservare ed eventualmente esibire al Delegato, un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, di ogni Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni Titolare del trattamento;

c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo paragrafo dell'articolo 49 del GDPR, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale

delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1, del GDPR.

7.9. Con il presente contratto, il Delegato conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori Responsabili (c.d. sub-responsabili) del trattamento nella prestazione del servizio affidato, fermo l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile. Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a sub-responsabili, egli si impegna a selezionare sub-responsabili tra soggetti che, per esperienza, capacità e affidabilità, forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

7.10. Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i sub-responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla

disciplina sulla protezione dei dati personali.

7.11. Il Responsabile mantiene, nei confronti del Delegato, la responsabilità degli adempimenti degli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei sub-responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento e/o sanzione che possa derivare al Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

7.12. Il Responsabile informa il Delegato di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri Responsabili del trattamento (c.d. sub-responsabili); il Delegato può opporsi a tali modifiche.

7.13. L'Appaltatore si impegna altresì ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dell'incarico ricevuto. A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non

comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nell'esecuzione del servizio, salvo quanto previsto dal presente articolo.

7.14. Il Responsabile mette a disposizione del Delegato tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare, dal Delegato o da altri soggetti da questi incaricati. A tale scopo il Responsabile riconosce al Titolare, al Delegato e ai loro incaricati, il diritto di accedere ai locali dove hanno svolgimento le operazioni di trattamento e/o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto. In ogni caso il Delegato si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato istanze degli interessati, contestazioni,

ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e delle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.

7.15. Resta inteso che il costo delle attività relative agli adempimenti previsti dal presente articolo sono ricompresi nell'importo complessivo previsto per il presente contratto.

Art. 8 - PROPRIETA' DEI PRODOTTI

8.1. Tutti i prodotti realizzati durante l'esecuzione del servizio di cui al presente contratto sono di proprietà del Committente, l'Appaltatore potrà utilizzarli solo previa espressa autorizzazione della Committente.

ART. 9 - MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

9.1. L'importo contrattuale sarà corrisposto nel modo seguente:

- sulla base di stati avanzamento del servizio quadrimestrali a partire dall'avvio delle attività, fino ad un massimo del 80% dell'importo contrattuale, a seguito di presentazione di regolare fattura, alla quale dovrà essere allegata una relazione che dia evidenza delle attività svolte, dei prodotti

- consegnati e le giornate/persona erogate;
- saldo dell'importo contrattuale, al termine di tutte le attività previste a seguito di presentazione di regolare fattura, alla quale dovrà essere allegata una relazione finale che dia evidenza delle attività svolte, dei prodotti consegnati e le giornate/persona erogate.

9.2. Le fatture relative al presente contratto dovranno essere gestite in modalità elettronica e inviate al seguente codice univoco ufficio IPA S04VFA.

9.3. Le fatture, unitamente alla documentazione prevista, dovranno essere sottoposte al DEC e al RUP per gli adempimenti di competenza; previa acquisizione del D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) presso gli Enti competenti, la Regione Piemonte, in applicazione del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., provvederà al pagamento delle fatture entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse.

9.4. Nel caso in cui le fatture risultassero non regolari o non complete della documentazione obbligatoria o il parere del DEC e/o del RUP non

fosse favorevole o non fossero stati comunicati i dati e le informazioni previsti, i termini di pagamento si intendono sospesi.

9.5. Non verrà eseguito alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati indicati al successivo articolo 10.

9.6. Qualora il pagamento della prestazione non fosse effettuato entro il termine di cui sopra, per causa imputabile alla Committente, saranno dovuti gli interessi moratori secondo quanto disposto dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. nella misura stabilita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. 231/2002 e s.m.i.. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, del codice civile.

9.7. L'IVA relativa alle fatture emesse sarà versata dal Committente direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17ter del D.P.R. 633/1972 (split payment).

9.8. I pagamenti all'Appaltatore saranno effettuati sui conto correnti dedicati individuati nella dichiarazione resa dall'Appaltatore ai sensi della L. 136/2010:

- ISTITUTO BANCARIO INTESA SAN PAOLO filiale di TORINO:

Codice IBAN: IT05Y0306909217100000066534;

La persona delegata ad operare su di esso è:

- Luca MILANETTO (C.F.MLNLCU74E25L219M);

- ISTITUTO BANCARIO CREDITO VALTELLINESE filiale di TORINO:

Codice IBAN: IT06R052160100000000096036;

La persona delegata ad operare su di esso è:

- Gian Battista PELLIZZARI (C.F.PLZGBT71T03L219J);

Art. 10 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' LEGGE 136/2010

10.1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia").

10.2. L'Appaltatore ha comunicato alla Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010 e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono

comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

10.3. Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 445/2000.

10.4. La Committente non esegue alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente, di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi.

10.5. La Committente risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010.

10.6. L'Appaltatore deve trasmettere alla Committente, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, ivi

compreso quello di comunicare alla committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010 entro sette giorni dall'accensione, e, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

ART. 11 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

11.1 Il Direttore dell'esecuzione del contratto è individuato nella persona del Dott. Pietro Viotti (C.F. VTTPTR58S08A052W), funzionario della Direzione Coesione Sociale.

Art. 12 - CONTROLLI SULL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

12.1. La Committente si riserva di effettuare tutti i controlli necessari a verificare la correttezza, la diligenza e la perizia poste dall'Appaltatore nell'espletamento dei compiti ad esso assegnati e, in generale, riguardanti, l'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto.

12.2. La Committente farà pervenire per iscritto, le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali l'Appaltatore dovrà

uniformarsi nei tempi stabiliti.

12.3. L'Appaltatore è tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione a contestazioni e/o a rilievi avanzati dalla Committente o dai soggetti da essa incaricati. L'Appaltatore non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti ininfluenti sul servizio, se non preventivamente comunicate alla Committente.

12.4. Sono fatte salve le disposizioni relative all'applicazione delle penali e alla risoluzione del contratto per inadempimento.

ART. 13 - PENALI

13.1. Ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016, la Committente si riserva di applicare penali in caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali circa: la qualità dei servizi forniti, i tempi, le modalità o le forme previste dal contratto, fatti salvi i casi di forza maggiore e/o quelli non addebitabili all'Appaltatore.

13.2. Azioni sanzionabili sono:

- a) inadempienze di carattere temporale: non rispetto dei tempi previsti, mancato rispetto

dei tempi di adeguamento alle prescrizioni della Committente;

b) inadempienze di carattere qualitativo: mancata o parziale erogazione o erogazione qualitativamente difforme ai servizi indicati, mancata risposta in forma scritta ai rilievi mossi dalla Committente;

c) inadempienze di carattere quantitativo: mancato rispetto degli obiettivi quantitativi indicati;

d) inadempienze relative al dovere di riservatezza e non divulgazione.

13.3. Al verificarsi di tali circostanze la Committente, a mezzo di PEC, intimerà all'Appaltatore di provvedere, entro il termine perentorio ivi indicato, alla messa in opera di quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali. Le penali saranno applicate a seguito dell'esame delle eventuali contro deduzioni dell'Appaltatore, le quali dovranno pervenire entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione.

13.4. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare

netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Il ritardo è quantificato rispetto:

- al termine stabilito per la consegna dei prodotti previsti o per la realizzazione delle attività di servizio (precedente punto a);
- al termine indicato all'Appaltatore dalla Committente per adeguarsi alle prescrizioni impartite, vale a dire per la messa in opera di quanto necessario per il rispetto di specifiche norme contrattuali o per l'adeguamento richiesto rispetto alle inadempienze registrate (precedenti punti b), c) e d).

ART. 14 - SUBAPPALTO

14.1. Il subappalto è consentito nei limiti e secondo le modalità indicate all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 15 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RECESSO

UNILATERALE

15.1 Oltre a quanto previsto dall'art.1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni

contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione dell'incarico, ai sensi dell'art.1456 C.C., i seguenti casi:

- gravi inosservanze delle norme inerenti al versamento degli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
- interruzione non motivata del servizio;
- qualora le penali comminate superino il 10% dell'importo contrattuale;
- divulgazione non autorizzata di dati o informazioni relativi ad utenti, imprese e servizi o loro utilizzo non conforme e, in generale, violazione del dovere di riservatezza;
- inosservanza del divieto di cessione del contratto;
- inosservanza delle norme relative al subappalto;
- mancanza dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

15.2. Nei casi sopra indicati l'incarico sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito

della dichiarazione della Committente di volersi avvalere della clausola risolutiva; tale dichiarazione sarà inviata via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC dell'Appaltatore.

15.3. Nell'ipotesi di risoluzione del contratto la Committente ha il diritto di incamerare la garanzia definitiva, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'Appaltatore possa dar luogo.

15.4. A seguito ad eventuali pronunce, anche di carattere interinale, del Tribunale Amministrativo Regionale o del Consiglio di Stato, qualora sia interposto appello, la Committente potrà adottare i provvedimenti conseguenti, ivi compresi quelli di revoca e/o annullamento della determinazione di affidamento con conseguente facoltà di risoluzione e/o recesso e/o dichiarazione di inefficacia del contratto e di indizione di nuova gara o di affidamento del servizio ad altro soggetto. L'Appaltatore, in caso di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia del contratto, nulla potrà pretendere, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile, dalla Committente a qualsiasi titolo

- contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale - fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento del ricevimento della comunicazione di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia.

15.5. E' facoltà della Committente recedere unilateralmente dal contratto al verificarsi di circostanze che rendano non opportuna la sua prosecuzione. Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica all'Appaltatore secondo le vigenti disposizioni di legge. In tal caso l'Appaltatore avrà diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato alla parte del servizio prestato, escluso ogni risarcimento o indennizzo.

15.6. Qualora, nel corso della durata del Contratto, Consip S.p.A. attivasse una convenzione, avente ad oggetto i medesimi servizi o servizi comparabili a quelli di cui al presente contratto, riportante prezzi inferiori a quelli previsti, l'Appaltatore sarà invitato ad adeguarsi. In tale prospettiva, come previsto dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95, la Committente si riserva di recedere, in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non

inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui l'Appaltatore si rifiuti di adeguare i parametri, utilizzati nell'ambito del contratto, ai parametri migliorativi delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del contratto.

ART. 16 - GARANZIA DEFINITIVA

16.1. A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, l'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 pari ad € 137.289,00, mediante polizza fidejussoria n. 1422565 rilasciata dalla Elba Assicurazioni SpA, con sede in Milano - Via Mecenate 90, in data 28.3.2019.

16.2. La garanzia sarà svincolata secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Con la sottoscrizione del Contratto l'Appaltatore presenta, in conformità all'art. 103 del D.Lgs 50/2016 ed agli schemi polizza tipo definiti dalla normativa in essere, la cauzione definitiva, a garanzia della perfetta e integrale esecuzione del

Contratto e dell'osservanza di tutte le norme generali in esso richiamate.

ART. 17 - SPESE CONTRATTUALI

17.1 Le spese, tasse, diritti di segreteria ed emolumenti relativi e dipendenti dal contratto che verrà stipulato e suoi eventuali allegati, comprese la marca temporale e le copie per le parti contraenti, sono a carico dell'Appaltatore.

17.2. Il presente contratto è soggetto a repertoriazione presso il Settore Contratti ed al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972. L'imposta è a carico dell'Appaltatore ed è dovuta in misura fissa, pari ad € 16,00 ogni quattro facciate di cento righe (su carta uso bollo) per esemplare firmato in originale e per copia conforme (compresi eventuali allegati, fatte salve le deroghe di legge). Il contrassegno attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo per il presente contratto è apposto su una copia cartacea dello stesso e dei suoi allegati, conservata agli atti del Settore Contratti - Persone Giuridiche - Espropri - Usi Civici.

17.3. Il presente contratto sarà registrato presso l'Agenzia delle Entrate ai sensi del D.P.R. n. 131

del 26/4/1986. Le spese di registrazione sono a carico dell'Appaltatore.

17.4 Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 5, comma 2, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 2.12.2016, le spese di pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 3, comma 1 lett. b) del medesimo Decreto, pari ad € 3.069,52 o.f.i., devono essere rimborsate alla Committente dall'Appaltatore entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

ART. 18 - RIFERIMENTO A NORME VIGENTI

18.1. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto, si rimanda alla documentazione di gara, alla legislazione dell'Unione europea, nazionale e regionale vigente in materia di appalti pubblici di servizi, nonché al Codice Civile e alle altre disposizioni in materia, in quanto compatibili.

ART. 19 - DOMICILIO LEGALE

19.1. L'Appaltatore per ogni effetto giuridico e contrattuale elegge domicilio presso Torino - Piazza Carlo Felice n. 18.

ART. 20 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

20.1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Torino.

Il presente atto, in alcun modo in contrasto con l'ordinamento giuridico, è redatto in forma di scrittura privata e sottoscritto digitalmente.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA COMMITTENTE

Gianfranco BORDONE

Firmato digitalmente ex art. 21 D.Lgs n. 82/2005

s.m.i..

L'APPALTATORE

Eugenio GOTTI

Firmato digitalmente ex art. 21 D.Lgs n. 82/2005

s.m.i..